



### **Approfondimenti**

# IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP E LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

Con l'approssimarsi della scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte per il periodo 2016, scadente il prossimo 30 novembre, avvertiamo che vi possono essere delle novità in materia di Irap. Si tratta, come accaduto frequentemente negli ultimi anni, di seguire l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.

### Le possibili situazioni e le ricadute

Infatti, negli ultimi mesi sono state analizzate alcune situazioni che potrebbero interessare. In particolare, potrebbe accadere che:

- alcune posizioni siano da escludere dal tributo, con la conseguenza che non si dovrà effettuare alcun versamento in acconto, oltre a procedere al recupero di quanto già versato nel passato;
- alcune posizioni siano da assoggettare al tributo, con la conseguenza che si dovrà effettuare il versamento ed eventualmente pensare a come rimediare ad omissioni passate;
- alcune posizioni siano ancora incerte, con la conseguenza che conviene effettuare i versamenti (cautelativamente) e procedere poi ad una istanza di rimborso.

#### Il messaggio consolidato (da applicare alla specifica realtà)

Già da tempo, la Cassazione (sentenza n. 3676/2007) aveva affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (Cassazione n. 7291/2016).









## Le casistiche più recenti

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione che possono aiutare a risolvere le casistiche pratiche.

	Cin	
	Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012	
Ammontare dei	L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore	
compensi	autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività	No Irap
percepiti	passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si	
	deve versare il tributo.	
Compensi erogati (con fattura) a	Cassazione n. 20610/2016	No Irap
	Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti	
soggetti terzi	nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non	
	configurano autonoma organizzazione	
Compensi	Cassazione n. 18730/2016	ļ
corrisposti ad	Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega	No Irap
altro medico per	che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia	Nonap
le sostituzioni	non configura autonoma organizzazione	
Ammessa la	Cassazione SS.UU. n. 9451/2016	
presenza di un	La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni	
dipendente	meramente esecutive non configura autonoma	No Irap
esecutivo	organizzazione (tipico caso il medico o l'avvocato con la	
	segretaria)	
Ingente valore di beni strumentali	Cassazione n. 17671/2016	No Irap
	Il valore elevato dei beni strumentali non determina	
	automaticamente l'assoggettamento a Irap, se tali beni	
	risultano indispensabili per lo svolgimento dell'attività	
Presenza di collaboratore familiare	Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n.	
	10777/2013	
	La presenza di collaboratore familiare determina	Da verificare caso per caso
	automaticamente l'assoggettamento a Irap	
	Cassazione n. 17429/2016	
	La presenza di collaboratore familiare determina	
(caso dubbio)	l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto	
	collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge	
	funzioni di supporto o meramente esecutive	
	Cassazione n. 19327/2016	
	Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma	
	svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria	
Compensi per	partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione	
cariche di	individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi	Da verificare
amministratore e	Cassazione n. 3434/2012	caso per caso
sindaco di società	Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione,	
	attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi	
	per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non	
	pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo	









qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell'apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi

Brescia, 24 novembre 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



